

ASM – IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA

Viale F. Petrarca 68
27029 VIGEVANO (PV)
Tel. 0381-697211 - Fax 0381 - 82794
Sito Internet: www.asmisa.it
PEC: comunicazioni@pec.asmisa.it
Email: asmisa@asmisa.it
Codice fiscale e Partita IVA: 02071890186

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di trattamento rifiuti biodegradabili (CER 20 02 01)

Gennaio 2020

Il Resp. Tecnico Servizi Ambientali

ing. Carlo G. COCINO



Indice

Art. 1	Oggetto.....	3
Art. 2	Ammontare dell'appalto	3
Art. 3	Durata dell'appalto	4
Art. 4	Luogo di esecuzione	4
Art. 5	Personale.....	4
Art. 6	Obblighi in materia di salute e sicurezza del lavoro	5
Art. 7	Responsabilità dell'Appaltatore e coperture assicurative	6
Art. 8	Conferimento dei rifiuti.....	6
Art. 9	Utilizzo degli impianti.....	7
Art. 10	Sedi e recapiti	7
Art. 11	Responsabile del servizio	7
Art. 12	Obbligo di continuità dei servizi	8
Art. 13	Vigilanza e controllo	8
Art. 14	Esecuzione d'ufficio	8
Art. 15	Corrispettivo contrattuale.....	9
Art. 16	Revisione del corrispettivo	9
Art. 17	Penalità	9
Art. 18	Stipulazione del contratto e spese	9
Art. 19	Tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 20	Risoluzione del contratto	10
Art. 21	Recesso unilaterale.....	11
Art. 22	Subappalto.....	11
Art. 23	Cessione del credito.....	11
Art. 24	Cessione del contratto.....	11
Art. 25	Controversie	11
Art. 26	Trattamento dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016.....	11
Art. 27	Rinvio	12
Art. 28	Aspetti operativi	12

Art. 1 Oggetto

- Oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto è il servizio di trattamento di recupero della frazione differenziata dei rifiuti solidi urbani costituita da sfalci e potature (RIFIUTI BIODEGRADABILI – CER 20 02 01) e precisamente:

Tipo di servizio	trattamento di recupero
Frazione merceologica	frazione "verde sporco"
Denominazione rifiuto	rifiuti biodegradabili
C.E.R.	20 02 01
Quantità stimata per un anno, espressa in tonnellate	2.600

Tipo di servizio	trattamento di recupero
Frazione merceologica	frazione "verde pulito"
Denominazione rifiuto	rifiuti biodegradabili
C.E.R.	20 02 01
Quantità stimata per un anno, espressa in tonnellate	300

- La provenienza dei rifiuti è rappresentata dai Comuni della Provincia di Pavia in cui ASM ISA spa è gestore del servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero / smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati: Borgo San Siro, Cassolnovato, Garlasco, Gravellona Lomellina, Tromello e Vigevano, per un totale di 87.629 abitanti serviti al 31 dicembre 2018.
- Si riportano le stime dei flussi di produzione di rifiuti biodegradabili, oggetto del presente appalto, attesi per l'anno 2020:

Comune	Modalità	Verde SPORCO (kg/anno)	Verde PULITO (kg/anno)
CASSOLNOVO	centro di raccolta	-	75.000
GRAVELLONA LOM.	centro di raccolta	-	5.000
TROMELLO	centro di raccolta	-	40.000
VIGEVANO	cassonetti stradali	2.600.000	-
VIGEVANO	piattaforma ecologica	-	180.000
		2.600.000	300.000

- ASM ISA spa, rispetto alle tabelle sopra riportate, non si riterrà vincolata né al Comune di provenienza né alla tipologia di materiale (pulito o sporco), rivestendo le tabelle stesse valore puramente indicativo ai fini dell'offerta.
- Non saranno presi in considerazione preventivi riferiti ad impianti di trattamento ubicati a distanza maggiore di 60 km dalla sede della Società Committente.**
- Ai sensi dell'art. 95, comma 14, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei Contratti Pubblici*), si precisa che non sono ammesse varianti all'oggetto del contratto.

Art. 2 Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 212800,00 oltre I.V.A. (22 %), di cui € 212.600,00 oltre IVA a base d'asta per importo servizi ed € 200,00 oltre IVA per oneri di sicurezza c.d. interferenziali non soggetti a ribasso d'asta.

Il prezzo da ribassare per il trattamento di materiale "sporco" è pari ad Euro/tonnellata 76,00 oltre IVA.

Tale prezzo andrà applicato in corrispondenza di raccolte a cassonetto stradale (che alla data di consegna del servizio sarà presente nel solo Comune di Vigevano).

Il prezzo da ribassare per il trattamento di materiale "pulito" è pari ad Euro/tonnellata 50,00, oltre IVA.

Tale prezzo andrà applicato a rifiuti biodegradabili provenienti da piattaforme ecologiche e/o centri di raccolta e da utenze singole (indipendentemente dal Comune).

Qualora, nel corso dell'appalto, anche il Comune di Vigevano dovesse passare alla raccolta a domicilio della frazione sfalci e potature, la Società Committente ne darà comunicazione all'Appaltatore che darà seguito all'applicazione del prezzo relativo alla frazione "pulita".

ASM ISA spa si impegna a scoraggiare l'utilizzo di sacchi in plastica per il conferimento dei rifiuti stessi.

Art. 3 Durata dell'appalto

1. L'appalto ha durata di mesi 12 (dodici). Senza ulteriori richieste da nessuna delle Parti, il contratto medesimo si riterrà concluso al raggiungimento dell'importo contrattuale anche se verificherà prima della scadenza della durata del contratto o alla scadenza del termine contrattuale, anche se a tale data non sarà stato raggiunto l'importo contrattuale presunto. Pertanto, nel caso di mancato raggiungimento dello stesso, non sarà corrisposto alcun compenso aggiuntivo e/o indennizzo di sorta.
2. L'appalto ha inizio dalla data di formale stipulazione del contratto o dalla data della sua eventuale anticipata esecuzione per i casi di urgenza previsti dall'art. 32, commi 8 e 13, del D.lgs. 50/2016.
3. È facoltà della Società Committente, qualora, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i. ne ricorrano i presupposti, richiedere l'anticipata esecuzione del contratto.
4. Le quantità di rifiuti da trattare riportate all'art. 1 sono stimate e indicative. Il contratto cessa di essere efficace una volta trattata la quantità di rifiuti riportata all'art. 1 e, in ogni caso, entro la durata massima di cui al comma 1 del presente articolo anche se tale quantità non è stata raggiunta. Qualora entro la durata massima del contratto non sia raggiunta la quantità di rifiuti riportata all'art. 1, il contratto cessa comunque di essere efficace e all'Appaltatore non competono indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo.
5. Prima della scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i., il contratto può essere prorogato per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l'individuazione del nuovo affidatario. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. La proroga può avere una durata massima di sei mesi. Resta inteso che è facoltà della Società Committente non disporre alcuna proroga al contratto. L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso, risarcimento o indennizzo nel caso in cui la Società Committente decida di non disporre la predetta proroga.

Art. 4 Luogo di esecuzione

1. Il luogo di esecuzione dell'appalto è la sede degli impianti indicati in sede di offerta, che devono trovarsi all'interno del territorio italiano.
2. Non è consentito l'utilizzo di impianti diversi da quelli indicati in sede di offerta, salvo i casi di forza maggiore, secondo quanto è indicato nel presente Capitolato. L'eventuale sostituzione degli impianti, nei casi di forza maggiore, deve essere preventivamente autorizzata dalla Società Committente e non deve comportare costi aggiuntivi per la medesima.
3. Se nel corso dell'appalto vengono meno le autorizzazioni degli impianti indicati in sede di offerta, il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e l'Appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni alla Società Committente.

Art. 5 Personale

1. L'Appaltatore è obbligato:
 - a) al rispetto, per il personale, della normativa in materia di lavoro, di previdenza, di assistenza, di tutela della salute e della sicurezza, di assicurazione, di prevenzione dei rischi e degli infortuni;
 - b) ad applicare al personale le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro che comprendono le prestazioni oggetto del presente appalto e che sono stati stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche se l'Appaltatore non ha aderito alle associazioni stipulanti o ha receduto da esse o se il personale non ha aderito alle associazioni stipulanti o ha receduto da esse.
2. L'Appaltatore si impegna a mantenere estranea la Società Committente da ogni controversia tra l'Appaltatore stesso e il proprio personale.
3. Le Autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono le ASL / ATS, i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato del Lavoro competenti per territorio.
4. L'Appaltatore è tenuto a:
 - a) disporre di personale idoneo e sufficiente, per quantità, inquadramento contrattuale e mansione, per la regolare esecuzione delle prestazioni e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte;
 - b) garantire la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni indipendentemente da ferie, malattia, infortuni o altro. Eventuali carenze o indisponibilità del personale non giustificano la mancata corretta e regolare esecuzione delle prestazioni;

- c) trasmettere alla Società Committente, almeno sette giorni prima della stipulazione del contratto o della data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione:
 - 1) le posizioni assicurative del personale;
 - 2) copia delle denunce all'ASL/ATS territorialmente competente, prescritte dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (idoneità alla mansione).
5. L'Appaltatore deve dotare il personale delle divise aziendali, dei dispositivi di protezione individuale, delle tessere di riconoscimento previste dal D.Lgs. 81/2008. L'Appaltatore deve vigilare affinché il proprio personale utilizzi costantemente le predette dotazioni. Le predette obbligazioni gravano anche sugli eventuali subappaltatori.

Art. 6 Obblighi in materia di salute e sicurezza del lavoro

1. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza e all'applicazione della normativa vigente sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e s. m. e i.
2. L'Appaltatore ha l'onere di procurare e fornire al proprio personale i dispositivi personali di protezione in sintonia con le valutazioni dallo stesso effettuate, le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., la restante normativa pertinente e il contratto di lavoro applicato.
3. L'Appaltatore deve fornire al personale un'adeguata formazione sulla prevenzione dei rischi specifici connessi alle prestazioni oggetto del presente appalto. La formazione deve essere organizzata periodicamente nell'intero corso di vigenza del contratto.
4. Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, i veicoli utilizzati devono rispettare le normative di sicurezza.
5. L'Appaltatore, almeno sette giorni prima della stipulazione del contratto o della data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione, al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, deve:
 - a) dimostrare di avere redatto il Documento di Valutazione dei rischi dell'Azienda di cui agli articoli 28 e seguenti del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro. Tale documentazione deve essere consegnata, in copia, almeno sette giorni prima della stipulazione del contratto o della data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione e deve poter essere visionata successivamente dalla Società Committente in qualunque momento nel corso dell'appalto;
 - b) esibire l'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta redatto sotto la propria responsabilità, dal quale si evinca la presenza e il conferimento d'incarico per tutte le figure previste dal D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. (quali, per esempio, RSPP, RLS, SPP, medico competente), comprensivo di nominativi e recapiti;
 - c) dimostrare l'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori sulla salute e sulla sicurezza del lavoro e presentare il piano di formazione futura. L'Appaltatore, a semplice richiesta, deve consentire in qualsiasi momento alla Società Committente di visionare la documentazione comprovante i percorsi formativi del personale.
6. L'Appaltatore e la Società Committente si impegnano a comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni utili al miglioramento degli *standard* di sicurezza, presenti e futuri, assicurando la massima cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione connesse ai rischi del lavoro.
7. L'accesso ai luoghi di lavoro la cui titolarità giuridica è dell'Appaltatore è limitato al conferimento dei rifiuti, conferimento che potrà avvenire direttamente e/o tramite Imprese terze (Appaltatori di ASM ISA spa per servizi di raccolta e/o trasporto rifiuti). Non è, quindi, prevista l'immissione di rischi specifici nei luoghi di lavoro, se non l'utilizzo di automezzi che impegnano la circolazione stradale interna presso l'area di conferimento. Tutti gli operatori interessati in ingresso saranno obbligatoriamente dotati almeno dei seguenti DPI: abbigliamento alta visibilità, scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro, casco protettivo. Gli oneri per la sicurezza previsti sono relativi a sole riunioni di coordinamento per la verifica congiunta della presenza e gestione di eventuali ulteriori rischi interferenziali. In sede di offerta ciascun Concorrente dovrà presentare un documento contenente la "procedura di accesso" in vigore alla data di presentazione dell'offerta stessa. L'Impresa che aggiudicataria, nella fase di verifica dei requisiti professionali e delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, comunicherà alla Stazione appaltante l'eventuale necessità di attuazione di ulteriori misure specifiche oggetto di DUVRI, in tal caso obbligatoriamente sottoscritto fra le Parti prima della consegna del servizio.

Art. 7 Responsabilità dell'Appaltatore e coperture assicurative

1. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni e le misure per evitare danni alle persone, alle cose e all'ambiente.
2. L'Appaltatore è responsabile civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell'esecuzione del contratto.
3. L'Appaltatore è tenuto a stipulare una o più polizze assicurative per ciascuna delle seguenti responsabilità civili:
 - a) verso terzi per il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) da lui causati a persone (siano esse o no addette alle prestazioni), cose e animali. La copertura assicurativa deve essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che partecipano all'esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a Euro 2.500.000,00 per ogni sinistro;
 - b) verso prestatori di lavoro per il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) relativi agli infortuni subiti dal personale da lui utilizzato nell'esecuzione dell'appalto. La copertura assicurativa deve essere estesa anche ai danni subiti dal personale dei subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a Euro 1.000.000,00 per ciascun prestatore di lavoro per infortunio;
 - c) per inquinamento, per il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi e spese). Ai fini della presente disposizione, per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura. La copertura assicurativa deve essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore a Euro 3.000.000,00.
4. La copertura delle predette polizze deve decorrere dalla data di stipulazione del contratto o dalla data della sua eventuale anticipata esecuzione e cessare non prima dell'emissione del certificato di regolare svolgimento del servizio, che di norma avviene entro tre mesi dalla data di ultimazione contrattuale del servizio, tenendo conto delle eventuali sospensioni e proroghe.
5. L'Appaltatore deve fornire alla Società Committente l'originale o la copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della quietanza di pagamento a ogni scadenza del premio, nell'arco di vigenza del presente contratto. La copertura delle predette polizze deve altresì essere efficace, senza alcuna riserva, anche in caso di omesso o ritardato pagamento del premio per due mesi a partire dalla data di scadenza del premio. Le polizze devono recare l'impegno espresso della Compagnia assicuratrice ad avvertire tempestivamente la Società Committente del mancato pagamento del premio.
6. Le polizze devono essere consegnate alla Società Committente in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 almeno sette giorni prima della stipulazione del contratto o della data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione.
7. L'Appaltatore resta unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai suddetti massimali. Tutti i massimali assicurativi devono essere rivalutati annualmente in base all'indice FOI dell'ISTAT.
8. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, un consorzio ordinario di concorrenti, un'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o un gruppo europeo di interesse economico, le polizze devono essere prestate dall'impresa mandataria capogruppo e devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti, salvo che le imprese mandanti, a loro volta, non producano altre polizze assicurative con le caratteristiche sopra richieste.

Art. 8 Conferimento dei rifiuti

1. I rifiuti saranno conferiti all'impianto o agli impianti indicati dall'Appaltatore in sede di offerta.
2. Al ricevimento dei rifiuti all'impianto o agli impianti l'Appaltatore deve provvedere alla loro pesatura. Di ciascuna pesatura devono essere annotati: la data, l'ora, la denominazione del rifiuto e il codice CER, la targa del veicolo che ha trasportato il carico, il nominativo del soggetto che ha eseguito la pesatura. Le annotazioni devono essere contenute in un file (tipo *excel*) che l'Appaltatore deve inviare alla Società Committente, ogni dieci giorni, con PEC all'indirizzo tecnico@pec.asmispa.it, indicando come oggetto "pesatura CER ... dal ... al ... (*periodo temporale di riferimento*)".
3. La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, deve essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.

- I conferimenti agli impianti devono potere essere eseguiti dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi infrasettimanali. Gli orari dei conferimenti devono consentire un agevole accesso agli impianti nell'arco dell'intera giornata (di sabato fino alle ore 13.00), salvo pausa pranzo di un'ora. All'inizio dell'appalto, l'Appaltatore e la Società Committente concordano un calendario annuale dei conferimenti in sintonia con i programmi dei servizi di raccolta dei rifiuti svolti dalla Società Committente.
- Qualora si verificano conferimenti con percentuali di frazioni estranee nei rifiuti, tali da comportare incrementi nel costo di trattamento, l'Appaltatore è tenuto, prima di avviare il trattamento, a informare con tempestività la Società Committente ed a trasmettere contestualmente la relativa documentazione fotografica.

Art. 9 Utilizzo degli impianti

- La partecipazione è consentita anche a Soggetti in possesso dei requisiti di cui alla cat. 8 – Albo Nazionale Gestori Ambientali (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi).**
- L'Aggiudicatario, anche qualora non risulti direttamente titolare dell'impianto di conferimento, è tenuto a vigilare che i rifiuti oggetto del presente appalto siano gestiti nel rispetto delle Leggi applicabili e delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti.
- L'impianto deve essere situato in Italia e deve essere dotato di sistema di pesatura.
- Qualora per cause di forza maggiore si determinino difficoltà o impossibilità ad usufruire dell'impianto di conferimento indicato in sede di offerta, l'Appaltatore deve, entro il termine perentorio di ventiquattro ore:
 - comunicare alla Società Committente la sede dell'impianto o degli impianti alternativi nei quali deve avvenire il trattamento dei rifiuti, debitamente autorizzati dall'Autorità competente per il tipo di trattamento in questione;
 - trasmettere alla Società Committente:
 - la documentazione attestante l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trattamento presso l'impianto o gli impianti alternativi di cui trattasi;
 - nell'ipotesi che l'impianto o gli impianti non siano gestiti dall'Appaltatore, contratto stipulato tra quest'ultimo e il gestore dell'impianto o degli impianti medesimi, dal quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tale/i impianto/i.
- L'eventuale utilizzo di impianti alternativi a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta non deve in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico di ASM ISA spa. Qualora l'impianto alternativo sia ubicato in una fascia chilometrica superiore a quella dell'impianto indicato in sede d'offerta - per le fasce chilometriche vedasi successivo art. 15 - sarà dedotto dal prezzo unitario offerto il valore risultante dalla differenza tra il valore Euro/(ton) corrispondente alla fascia chilometrica dell'impianto alternativo e quello corrispondente alla fascia chilometrica dell'impianto indicato in sede di offerta per il quale si è reso impossibile poter accedere. Qualora l'impianto alternativo risulti ubicato ad una distanza superiore a 60 km e comunque non oltre i 100 km dalla sede della Società Committente, gli oneri di trasporto verranno calcolati avvalendosi della seguente tabella:

RIFIUTO	CER	DISTANZA (km)	COSTO DI TRASPORTO PER ASM ISA spa (Euro/ton)
RIFIUTI BIODEGRADABILI	20 02 01	oltre 60 e fino a 80	27,87
		oltre 80 e fino a 100	34,86

Art. 10 Sedi e recapiti

- Per tutta la durata dell'appalto, l'Appaltatore deve mantenere edotta la Società Committente dei luoghi in cui sono ubicate la propria sede legale, la propria sede amministrativa e la propria sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto con i relativi recapiti (indirizzi, e-mail, telefoni, fax, ecc.).

Art. 11 Responsabile del servizio

- L'Appaltatore è tenuto a nominare un responsabile del servizio, in possesso di idonei requisiti di professionalità e di esperienza, al quale competono la responsabilità dell'organizzazione e della gestione delle prestazioni oggetto dell'appalto e delle comunicazioni con la Società Committente relative alla loro esecuzione. Il responsabile deve avere piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore ed essere

munito dei necessari poteri per la gestione delle prestazioni e per la piena rappresentanza dell'Appaltatore per le finalità dell'appalto.

2. L'Appaltatore è tenuto a notificare alla Società Committente il nome del responsabile del servizio e i suoi recapiti (telefono, e-mail ordinaria e posta elettronica certificata, ecc.) almeno sette giorni dalla stipulazione del contratto o dalla data della sua eventuale anticipata esecuzione.
3. In caso di impedimento o di assenza del responsabile del servizio, l'Appaltatore è tenuto a nominare un sostituto ed a notificarne il nominativo e i recapiti alla Società Committente.
4. Il responsabile del servizio deve dare adeguate, complete ed esaustive istruzioni, informazioni, conoscenze al personale per la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni. Egli deve controllare che le prestazioni siano esattamente adempiute e adottare ogni provvedimento ed azione a ciò necessari.

Art. 12 Obbligo di continuità dei servizi

1. L'appalto ha per oggetto servizi pubblici essenziali che costituiscono attività di pubblico interesse disciplinata dalla parte quarta del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s. m. e i.
2. I servizi non possono essere sospesi o abbandonati, salvo che per casi di forza maggiore che devono essere documentati.
3. In caso di arbitraria interruzione dei servizi, la Società Committente può sostituirsi all'Appaltatore per la loro esecuzione d'ufficio con il totale e completo recupero dell'onere e dei conseguenti danni a carico dell'Appaltatore medesimo.
4. Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, l'Appaltatore si impegna a rispettare quanto disposto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 (*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge*) e s. m. e i. È fatta salva la facoltà della Società Committente, nel caso in cui si ravvisino le ipotesi di reato di cui all'art. 340 del Codice Penale, di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria competente.
5. In caso di sciopero, il servizio non eseguito deve essere recuperato entro le quarantotto ore successive dalla conclusione dello stesso.
6. Non sono considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, per esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o altri inadempimenti del contratto di lavoro.
7. Qualora la sospensione, totale o parziale, dei servizi in appalto sia ingiustificata, la Società Committente può disporre la risoluzione del contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 13 Vigilanza e controllo

1. La Società Committente si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, visite ispettive presso l'impianto per il controllo delle attività oggetto dell'appalto.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dalla Società Committente e/o il RUP provvedono al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.
3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dalla Società Committente e/o il Responsabile Unico del Procedimento, anche per mezzo di propri collaboratori, verificano che le prestazioni siano eseguite dall'Appaltatore in conformità alle previsioni contrattuali, alle disposizioni di legge ed alla regole dell'arte.

Art. 14 Esecuzione d'ufficio

1. Nel caso di inadempimento delle obbligazioni da parte dell'Appaltatore, la Società Committente procede:
 - a) alla formale contestazione, chiedendo l'adempimento entro ventiquattro ore;
 - b) ad ordinare, qualora l'Appaltatore, ricevuta la contestazione, non adempia, l'esecuzione d'ufficio delle attività necessarie per assicurare il regolare andamento dell'appalto;
 - c) a rivalersi sull'Appaltatore per le spese sostenute e per i danni subiti e conseguenti con recupero delle somme mediante trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza e su quelli successivi fino alla completa estinzione del credito;
 - d) ad escutere la garanzia definitiva;
 - e) all'esercizio di ogni altra azione legale per il recupero delle spese sostenute e dei danni subiti.
2. È fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. La Società Committente può esperire, quindi, ogni azione legale finalizzata a tale risarcimento.

Art. 15 Corrispettivo contrattuale

1. Il corrispettivo contrattuale, risultante dall'offerta economica, copre tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni oggetto dell'appalto.
2. Il corrispettivo è determinato a misura. Ciò significa che all'Appaltatore è riconosciuto un corrispettivo dato dalle quantità di rifiuti effettivamente conferite moltiplicate per il corrispondente prezzo unitario di trattamento risultante dall'offerta economica oggetto di aggiudicazione.
3. Il corrispettivo è pagato in rate mensili costanti posticipate entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento di regolare fattura.
4. La fattura deve essere corredata dell'elenco delle pesate del mese di riferimento indicante la data e l'ora di ciascuna pesata, la descrizione del rifiuto e il relativo codice C.E.R., la quantità pesata in ingresso all'impianto ed il riferimento del formulario di trasporto.
5. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte della Società Committente della prestazione effettuata.
6. Per eventuali ritardi nel pagamento, sono corrisposti gli interessi legali di mora come definiti dall'art. 2 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*).
7. La Società Committente non paga quelle prestazioni che, da indagini e ricerche effettuate dalla stessa, risultino non eseguite. Nel caso in cui la Società Committente accerti *a posteriori* la mancata resa di servizi da parte dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto alla emissione di nota di credito pari all'importo dei servizi non resi.

Art. 16 Revisione del corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale resta fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

Art. 17 Penalità

1. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, la Società Committente presenta una contestazione all'Appaltatore con messaggio di posta elettronica certificata.
2. L'Appaltatore è tenuto a provvedere ad ovviare all'inadempimento entro il termine stabilito dalla Società Committente.
3. Ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, sono applicate le seguenti penali:
 - a) da euro 5.000,00 a euro 20.000,00, per l'indisponibilità di un impianto alternativo per il trattamento dei rifiuti quando, per cause di forza maggiore, risulti difficile o impossibile usufruire dell'impianto di conferimento indicato in sede di offerta. La penale è applicata per ogni giornata di inadempimento contestato;
 - b) da euro 100,00 a euro 5.000,00 per ogni altro inadempimento contestato diverso da quello indicato alla precedente lettera a).

L'ammontare della penale è determinato dalla Società Committente in ragione della gravità dell'inadempimento.

4. L'Appaltatore può presentare con messaggio di posta elettronica certificata le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano prodotte entro il predetto termine, si intende riconosciuta e accettata la contestazione e la conseguente penale. La penale è confermata anche quando, a insindacabile e incensurabile giudizio della Società Committente, le controdeduzioni dell'Appaltatore non consentano di escludere la sua responsabilità.
5. Le penali sono dovute indipendentemente dalla prova del danno. Esse sono trattenute in sede di liquidazione sulla prima fattura utile in scadenza attraverso la compensazione. Se la prima fattura utile in scadenza non è capiente, le penali sono trattenute da quelle successive, sino al completo recupero del credito. L'Appaltatore accetta e autorizza la compensazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1241 del Codice Civile. La Società Committente ha la facoltà di procedere all'escussione della garanzia definitiva per ottenere il pagamento delle penali. In tal caso, la garanzia deve essere ricostituita dall'Appaltatore entro dieci giorni dalla data di avvenuta escussione.
6. È fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. La Società Committente può esperire, quindi, ogni azione legale finalizzata a tale risarcimento.

Art. 18 Stipulazione del contratto e spese

1. Il contratto è stipulato in modalità digitale entro sessanta giorni dall'aggiudicazione previa comunicazione della data da parte della Società Committente all'Appaltatore con un preavviso di almeno sette giorni. In caso

di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il termine fissato, la Società Committente procede alla dichiarazione di decadenza dell'aggiudicatario e all'esperimento di ogni conseguente azione legale.

2. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.

Art. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*) e s. m. e i.
2. I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto sono disposti esclusivamente mediante bonifico sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati dall'Appaltatore alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi devono essere comunicati dall'aggiudicatario entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.
3. L'Appaltatore inserisce, nei contratti eventualmente stipulati con subappaltatori e con subcontraenti, in relazione al presente affidamento, apposita clausola con la quale ciascun subappaltatore e ciascun subcontraente si assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s. m. e i.
4. L'Appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla Società Committente ed alla Prefettura della Provincia di Pavia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Qualora l'Appaltatore non adempia gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s. m. e i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto.
6. La Società Committente verifica, in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 20 Risoluzione del contratto

1. La Società Committente può chiedere, in qualsiasi momento, la risoluzione del contratto per comprovati inadempimenti dell'Appaltatore e qualora si verificano fatti che, a giudizio della stessa, rendano impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale.
2. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
 - a) per sospensione del servizio per oltre quarantotto ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
 - b) gravi inadempienze debitamente accertate alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - c) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale in un periodo massimo pari a un anno solare;
 - d) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni del capitolato entro quindici giorni naturali dalla data della richiesta;
 - e) mancata ricostituzione della garanzia definitiva anche solo parzialmente escussa;
 - f) quando le competenti Autorità dovessero revocare le autorizzazioni dell'impianto;
 - g) formalizzazione dell'avvio della procedura di fallimento o di ammissione al concordato preventivo dell'Appaltatore;
 - h) formalizzazione dell'avvio della procedura di ammissione alla liquidazione coatta amministrativa dell'Appaltatore;
 - i) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio della Società Committente, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienici sanitari o ambientali, sentito il parere dell'ASL / ATS, dell'A.R.P.A. o di altro equiparabile Organismo competente in materia ambientale;
 - j) per cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
 - k) quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode;
 - l) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla Legge per svolgere l'attività;
 - m) subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte della Società Committente;
 - n) laddove dovessero essere respinti carichi in misura pari o superiore al cinque per cento del rifiuto conferito o conferibile nel singolo mese;
 - o) nel caso siano violate le norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - p) in tutti gli altri casi previsti nel presente Capitolato in cui si fa riferimento alla risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

3. Per le ipotesi di cui al comma 2, l'Appaltatore riconosce che l'inadempimento costituisce clausola risolutiva espressa per la quale sarà applicato il disposto dell'art. 1456 del Codice Civile. La risoluzione del contratto, quindi, opererebbe di diritto non appena la Società Committente comunicasse all'Appaltatore che intende valersi della clausola risolutiva espressa.
4. Per ogni altro grave inadempimento, la Società Committente agirebbe ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. La Società Committente intimerebbe, quindi, per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro quindici giorni. Trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore, accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto s'intende risolto di diritto.
5. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorre nella perdita della garanzia prestata.
6. La Società Committente si riserva di applicare l'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

Art. 21 Recesso unilaterale

1. La Società Committente si riserva la facoltà di recesso unilaterale dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i.

Art. 22 Subappalto

1. Il subappalto è ammesso per tutte le prestazioni nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'Appaltatore si impegna al rispetto della predetta norma. Il concorrente è tenuto a indicare, in sede di presentazione dell'offerta, i servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture che intende eventualmente subappaltare.
2. La Società Committente paga all'Appaltatore il corrispettivo comprensivo di quello spettante al subappaltatore.
3. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016, la Società Committente corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
4. Ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.lgs. 50/2016, il concorrente che intenda ricorrere al subappalto deve indicare in sede di offerta la terna di subappaltatori.

Art. 23 Cessione del credito

1. La cessione del credito è vietata.

Art. 24 Cessione del contratto

1. È fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, cessione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

Art. 25 Controversie

2. Le controversie insorte tra la Società Committente e l'Appaltatore per l'esecuzione del contratto, non risolte con accordo bonario, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è quello di Pavia.

Art. 26 Trattamento dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016

1. I dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente; saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per il corretto espletamento della procedura di affidamento, esatti e aggiornati; saranno trattati con la massima riservatezza, nel rispetto dei principi in materia di Privacy vigenti e comunque in

maniera tale da garantire una adeguata sicurezza, compresa la protezione, con misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti, nonché dalla perdita anche accidentale.

Art. 27 Rinvio

1. Per quanto non è espressamente disposto nel presente Capitolato e nei suoi allegati, si fa riferimento alle norme di legge applicabili.

Art. 28 Aspetti operativi

1. I rifiuti biodegradabili possono provenire dalla raccolta stradale a mezzo di cassonetti, da raccolta eseguita con il sistema a domicilio presso gli utenti che ne fanno richiesta, dalla Piattaforma Ecologica di Vigevano e dai Centri Comunali di Raccolta nei Comuni gestiti.
2. I rifiuti possono essere conferiti in sacchi o sfusi.
3. I rifiuti sono trasportati dalla Società Committente, con organizzazione e spese a carico della stessa, quindi direttamente o tramite Imprese appaltatrici, all'impianto indicato dall'Appaltatore in sede di offerta. In merito alle spese di trasporto, è fatto salvo quanto indicato all'art. 15.
4. Il trasporto all'impianto è effettuato generalmente con autocompattatori posteriori e laterali con volume utile da 16 a 28 metri cubi e motrici con attrezzatura scarrabile.
5. L'Appaltatore sottopone il rifiuto ad un'operazione di recupero tramite trattamento aerobico di compostaggio classico o con finalità di strutturante del digestato nell'ambito di processo di trattamento FORSU.
6. L'Appaltatore provvede, inoltre, allo smaltimento della frazione estranea non recuperabile.
7. Il corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta economica è comprensivo dei costi del recupero del rifiuto e dello smaltimento della frazione estranea nonché dei relativi oneri di Legge (IVA di Legge esclusa).

asm isa spa
Il Responsabile Tecnico
Servizi Ambientali
ing. Carlo G. Cocino

Allegati:

Elenco Prezzi Unitari

Computo Metrico Estimativo